



# Ministero della Salute

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio 3

Audizione informale in videoconferenza su **ddl 1660** (sanità pubblica veterinaria):

## **DISEGNO DI LEGGE**

d’iniziativa dei senatori CANTÙ, SALVINI, CENTINAIO, ROMEO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DEVECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SIRI, STEFANI, TOSATO, VESCOVI e ZULIANI

(Comunicato alla Presidenza l’8 Gennaio 2020)

Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di *rating* per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria

Dott. Pierdavide **LECCHINI**  
Capo dei servizi veterinari Ministero della salute  
Segretariato Generale Ufficio III

Gentile Presidente, gentili Senatori

Nel ringraziare per l'invito di codesta XXII Commissione a relazionare in qualità di rappresentante del Ministero della Salute, sul Disegno di Legge di cui trattasi, vorrei preliminarmente attirare l'attenzione sul contesto che il dispositivo normativo si prefigge di regolamentare, in qualità di strumento di complemento in vista della piena armonizzazione delle azioni che la molteplicità di norme, piani e buone pratiche verticali esistenti talvolta non riesce a garantire nei settori della prevenzione sanitaria, dei controlli di sicurezza alimentare e di appropriatezza nutrizionale e della sanità pubblica veterinaria.

L'integrazione dei programmi di prevenzione sanitaria e di prevenzione veterinaria diventa infatti sempre più decisiva nel mettere le strutture di gestione del rischio che operano ai vari livelli giurisdizionali nelle condizioni migliori per adottare misure ed azioni appropriate a tutela della salute umana ed animale.

Il disegno di legge che oggi abbiamo il piacere di esaminare ha il pregio di aver individuato queste discriminazioni e di aver declinato alcune delle istanze utili per raggiungere gli obiettivi che si prefigge.

Non vi è dubbio su come il sistema di sanità pubblica veterinaria abbia oggi bisogno di riguadagnare il terreno perduto, per tutte le note ragioni che affliggono il SSN dal punto di vista delle risorse umane, (età media anagrafica elevata degli operatori rispetto alle omologhe figure professionali europee, blocco del *turn-over* mantenuto per troppi anni, la scarsa specializzazione di alcune figure professionali, la scarsa confidenza con l'utilizzo delle tecnologie IT, ecc.) ma anche dal punto di vista dei processi gestionali o delle risorse strumentali disponibili.

Nonostante le debolezze indicate, il sistema di sanità pubblica veterinaria ha tuttavia mantenuto livelli di *performance* adeguati in certe realtà territoriali, in particolare in quelle a maggior vocazione zootecnica, ma ha purtroppo palesato disomogeneità evidenti (come d'altra parte ben evidenziato dalla relazione introduttiva al Disegno di Legge) in regioni o territori con caratteristiche agro-zootecniche molto peculiari. Tali contrasti sono stati rilevati a partire dall'audit della Corte dei Conti Europea del 2016 sulla

“Condizionalità” e successivamente da quello della Commissione Europea sul “Country Profile” del 2019 che hanno rilevato alcune non conformità di sistema ed hanno formulato raccomandazioni correttive.

La questione delle disuguaglianze prestazionali ed organizzative che riguardano piuttosto i livelli regionale e locale di gestione dei controlli ufficiali sulla filiera agroalimentare potrebbe essere affrontata con una più forte azione di coordinamento di livello centrale sulla base di criteri e requisiti di indirizzo e monitoraggio uniformi.

I Regolamenti 429/2016 sulla salute animale e 625/2017, cui il Disegno di Legge si ispira, prevedono infatti che le Autorità competenti dispongano di strutture organizzative in grado di soddisfare le esigenze operative e in numero idoneo a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella salute pubblica veterinaria e nella sicurezza alimentare.

Anche alla luce delle recenti esperienze legate alla pandemia da COVID-19, e in un contesto di conseguente crisi economica, è necessario perciò che il sistema di salute e prevenzione pubblica veterinaria si ponga nuovi obiettivi organizzativi per concretizzare i quali possa far esprimere al meglio i valori professionali da cui è costituito.

E' necessario, quindi, disporre di sistemi flessibili di risposta, con capacità di richiamare nell'ordinario e sui temi emergenti risorse umane e strumentali per i compiti da svolgere in tempi rapidi. Questa capacità di azione nell'ordinario e reazione nelle fasi emergenziali va preparata con la formazione degli operatori di tutti i settori, che al momento opportuno possano lavorare in sinergia su uno stesso obiettivo.

Da questo punto di vista è essenziale la formazione specialistica che il Disegno di Legge descrive in dettaglio ma che non dovrebbe mai essere disgiunta dalla formazione tecnica e professionale continua che dovrebbe accompagnare tutta la vita professionale degli operatori sanitari ma che negli ultimi anni è venuta talvolta meno a causa del progressivo e diffuso disimpegno sul tema di molte Amministrazioni.

Il Disegno di Legge propone l'istituzione del Piano Integrato della Prevenzione Veterinaria (PNIPV) quale strumento per determinare gli obiettivi generali e specifici di prevenzione e controllo veterinario di rilievo

nazionale. Introduce inoltre il sistema di *rating*, quale strumento innovativo in vista della valutazione della produzione e delle eccellenze agroalimentari.

L'istituzione del Piano Integrativo della Prevenzione Veterinaria appare tuttavia interferire se non confliggere con gli altri Piani settoriali già esistenti laddove lo si dovrebbe considerare strumento di declinazione degli standard nazionali da raggiungere in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale e tutela degli animali d'affezione, questi ultimi già tutti puntualmente fissati e disciplinati dalla cogente ed inderogabile normativa di riferimento dell'Unione Europea.

Tale Piano interviene su ambiti già ampiamente regolamentati e programmati dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea nel settore veterinario e della sicurezza alimentare senza dimostrare di poter apportare quel valore aggiunto che sarebbe auspicabile in prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare. Dal punto di vista delle fonti normative, appare inoltre incoerente dovendo ricomprendere al proprio interno il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) di cui agli artt. 109, 110 e 111 del Regolamento (UE) 625/2017.

Dovrebbe inoltre essere sinergico e poter essere complementare con il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2021-2025 (PNP) che inizierà ad essere applicato dal 2021 promuovendo l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente animali-ecosistemi e uomo in un approccio sistemico One Health.

Da non dimenticare inoltre che il *rating* trova già una definizione di rango legislativo all'art. 3 del Regolamento (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali laddove viene descritto come “una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di *rating*” e rappresenta la qualifica di un determinato operatore del settore alimentare dipendente dall'andamento favorevole o sfavorevole del controllo ufficiale nei suoi confronti. Appare quindi verosimile poter considerare la tipologia di *rating* introdotta dal Disegno di Legge semplicemente come una misura della qualità della produzione alimentare ma non certamente come un parametro o una misura della capacità di un operatore del settore alimentare di garantire la sicurezza alimentare.

Con riferimento alle attività preventive di contrasto all'antimicrobicoresistenza previste dal Disegno di Legge, è opportuno ricordare che è ormai da tempo attivo in Italia il modello *ClassyFarm* che raccoglie i dati provenienti sia dal controllo ufficiale che dall'autocontrollo per tutta una serie di parametri come salute e benessere animale, biosicurezza e consumo di farmaco e che rappresenta lo strumento cardine per la categorizzazione del rischio degli allevamenti sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo della valutazione dell'impatto ambientale. Alcuni strumenti pertanto che verrebbero introdotti dal Disegno di Legge (e.g. piattaforme informatiche per la condivisione dei dati, progetti obiettivo in materia di sanità pubblica veterinaria, ulteriori criteri sulla base dei quali programmare i controlli) potrebbero risultare come duplicazioni a vario titolo o accoppiamenti che potrebbero risultare ridondanti.

A riguardo giova ricordare che ai sensi degli art. 131-136 del Regolamento 625/2017 la Commissione Europea, in collaborazione con gli Stati membri, è in procinto di istituire e gestire IMSOC (nuovo sistema informatico per la gestione delle informazioni sui controlli ufficiali ed altre attività ufficiali) che costituirà l'infrastruttura informatica di riferimento per la raccolta e lo scambio dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

Dal punto di vista del contesto in cui ci troviamo ad operare non devono infine essere dimenticate le crisi e le emergenze sanitarie, veterinarie e afferenti alla catena alimentare spesso causate negli ultimi anni da agenti patogeni emergenti di origine chimica, microbiologica o fisica con effetti estremamente negativi sia sulla popolazione umana che animale. L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha mostrato come solo gli interventi di Sanità Pubblica e di Sanità Pubblica Veterinaria eseguiti in simultanea siano fondamentali per contrastare le emergenze di salute e salvaguardare lo sviluppo economico e sociale di un Paese.

Di indubbio interesse risulta quindi la possibilità di adozione dei programmi operativi di sorveglianza nei confronti degli agenti infettivi propri della fauna selvatica o comuni con le specie domestiche e con l'uomo che il Disegno di Legge prevede e che opportunamente interverrebbero nel mantenimento della biodiversità, nella tutela della salute pubblica e della sanità animale.

Con riferimento alla farmaco-sorveglianza in ambito veterinario, sono sicuramente meritevoli di sostegno tutte le istanze volte alla piena tracciabilità del medicinale veterinario, con particolare riferimento alla ricetta elettronica e alla valorizzazione del ruolo dei vaccini per il contrasto alla antimicrobicoresistenza.

Infine, per concludere, è opportuno segnalare che il disegno di legge persegue coerentemente un approccio integrato dal punto di vista della prevenzione pubblica veterinaria in vista del miglioramento dei servizi di controllo ufficiale. Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, che sono chiaramente identificate e quantificate, dovrebbe poter quindi essere in grado di favorire l'assistenza del sistema di prevenzione veterinaria pubblica agli operatori della filiera alimentare e migliorare la promozione delle eccellenze agroalimentari nazionali con risvolti positivi per la produzione alimentare di qualità *made in Italy* ed un ulteriore miglioramento delle sue capacità di penetrazione sui mercati internazionali.